

COMUNE DI CONFENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 17 del 04-04-2024

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2023.

L'anno duemilaventiquattro, addì quattro del mese di aprile alle ore 08:00, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, **in modalità telematica**, sotto la Presidenza del Sindaco **DELLA TORRE FRANCESCO** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale **Dott.Fazia Mercadante Umberto**

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti-Assenti
DELLA TORRE FRANCESCO	SINDACO	P
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	VICE SINDACO	P
NATALE ANGELA GIOVANNA	ASSESSORE	P
Totale		3 Presenti 0 Assenti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

RIUNITASI in modalità telematica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2022;

VISTO il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con delibera di C.C. n. 37 del 30/12/2023;

VISTA la determina del Responsabile del servizio finanziario n. 47 del 30/03/2024, con la quale è stata fatta la ricognizione dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2023 e anni precedenti;

VISTO l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria.

Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

RICHIAMATI:

- l'art 1 comma 227 legge 197/2022 "Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti."
- l'art 1 comma 252 Legge 197/2022 "Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021."
- l'art. 1, commi 5 e 6, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021 che testualmente recitano:

comma 5. Ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:

- a) la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4;
- b) la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
- c) la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);
- d) la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio.

comma 6. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 5 è oggetto di un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui al comma 5, lettera c), in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022;

- l'art 1 comma 229 Legge 197/2022 “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale termine è stato prorogato al 30.04.2023 con il DL 198/2022 convertito con legge 14/2023
- l'art 1 comma 229 bis “Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.”

Rilevato

- ai fini del riaccertamento straordinario che l'ente non ha adottato il provvedimento previsto dall'art 1 comma 229 Legge 197/2022 di diniego allo stralcio parziale (sanzioni e interessi) dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015;
- ai fini del riaccertamento straordinario che l'ente non ha adottato il provvedimento previsto dall'art 1 comma 229 bis legge 197/2022 di approvazione dello stralcio integrale (capitale, sanzione e interessi) dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015;
- che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui l'unico agente della riscossione a cui l'ente affida la riscossione dei crediti di cui al sopracitato DM è Agenzia delle Entrate – Riscossione;

Considerato che l'ente non avendo adottato alcun provvedimento potrà subire unicamente gli effetti dello stralcio parziale (sanzioni e interessi);

Rilevato che non sussistono tra i residui attivi somme a titolo di interessi e sanzioni relativi a carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015;

Ritenuto quindi di non dover procedere ad alcuna scrittura di rettifica delle consistenze dei residui attivi al 31.12.2023 e dello stato patrimoniale semplificato;

PRESO ATTO che in base principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014), tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- La fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- L'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- Il permanere delle posizioni effettive degli impegni assunti;
- La corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;

DATO ATTO, altresì, che il predetto Principio Contabile applicato, al punto 9.1, ultimo capoverso, relativamente al riaccertamento ordinario dei residui prevede: "...Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previo pare dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali...";

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2023;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, per i fini in oggetto attraverso la presente delibera si dispone di procedere come segue: 1) si provvede preliminarmente a verificare il permanere delle condizioni di esigibilità previste in sede di riaccertamento straordinario dei residui operato in sede di prima applicazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011, al fine di apportare, eventualmente, le correlate variazioni di esigibilità o lo stralcio, parziale o totale, delle singole posizioni; 2) verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2023 e della loro esigibilità alla data del 31/12/2023 e, in caso di accertamento negativo, alla loro reimputazione; 3) con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) del predetto esercizio 2023, si procede alla variazione del fondo pluriennale vincolato di parte spesa e degli stanziamenti correlati, di entrata e di spesa; 4) nel bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024, si incrementa il Fondo pluriennale iscritto tra le Entrate, per un importo pari all'incremento del Fondo Pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio 2023. Nello stesso bilancio 2024/2026, cui la spesa e/o entrata è reimputata, si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa e/o di entrata necessari per la reimputazione degli impegni e degli accertamenti; sulla base delle predette regole la costituzione o l'incremento, del Fondo P.V. è esclusa solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate allo stesso Programma e di pari importo;

VISTE le risultanze dell'attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi svolta con la collaborazione degli uffici e servizi comunali in sede di predisposizione del Rendiconto 2023;

CONSIDERATO che il servizio finanziario ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, pervenendo alla determinazione complessiva delle poste da contabilizzare;

DATO ATTO che con la presente deliberazione avente per oggetto "Riaccertamento ordinario dei Residui al 31/12/2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 questa Giunta deve provvedere a: a) fare propri gli effetti introdotti dalla determinazione del responsabile del servizio finanziario in ordine allo stralcio, reimputazione e formazione F.P.V. di entrata e di spesa per esercizio di competenza; b) approvare la variazione di bilancio correlata alle operazioni di riaccertamento di cui al precedente punto 1), c) determinare l'importo definitivo dei residui attivi e passivi;

DATO ATTO del riaccertamento in oggetto e delle risultanze ad esso correlate, di seguito sintetizzati;

CONSIDERATO che viene ridefinito nelle sue risultanze finali il Fondo Pluriennale Vincolato finale al 31/12/2023 da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2023, destinato al finanziamento delle spese finanziate nel 2023 e reimputate, per esigibilità, nell'esercizio 2024 e successivi e che il fondo pluriennale vincolato, parte spesa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2023, risulta determinato come segue:

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: Euro 14.500,00

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: Euro 524.838,60

DATO ATTO che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui l'unico agente della riscossione a cui l'ente affida la riscossione dei crediti di cui al sopracitato DM è Agenzia delle Entrate – Riscossione;

RILEVATO CHE non sussistono tra i residui attivi debiti tributari di importo residuo fino ad € 5.000,00, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 01.01.2000 ed il 31.12.2010,

RITENUTO quindi di non dover procedere ad alcuna scrittura di rettifica delle consistenze dei residui attivi al 31.12.2022 e dello stato patrimoniale semplificato;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO lo statuto comunale;

SENTITI i pareri resi dal Responsabile dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.49, 1° e 2° comma, del D.LGS. 18/08/2000 N.267, di cui all'allegata attestazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

- DI DETERMINARE l'importo definitivo dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 e per quanto sopra, di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, le operazioni di riaccertamento ordinario in oggetto e le risultanze ad esso correlate di seguito sintetizzate:

RESIDUI AL 31/12/2023

Residui attivi eliminati definitivamente	Euro	62.731,58
Maggiori entrate	Euro	30,00
Residui passivi stralciati definitivamente	Euro	38.923,98
Impegni 2023 e precedenti reimputati/reimpegnati al 2024 (f.p.v. parte corrente)	Euro	14.500,00
Impegni 2023 e precedenti reimputati/reimpegnati al 2024 (f.p.v. parte capitale)	Euro	524.838,60
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2023	Euro	277.767,98
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2023	Euro	287.196,45

- DI DARE ATTO che il Fondo Pluriennale Vincolato finale 2023 parte spesa, e iniziale 2024, parte entrata, pari a complessivi euro 539.338,60 risulta determinato come segue:
 - Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: Euro 14.500,00

- Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: Euro 524.838,60
- DI DARE ATTO CHE per le motivazioni citate in premessa, il riaccertamento straordinario di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021 ha esito negativo.
- DI DARE ATTO che le predette risultanze costituiranno parte integrante del Rendiconto di Gestione 2022 che il Consiglio comunale si appresta ad approvare entro la data di scadenza prevista per il giorno 30 aprile p.v.
- DI DARE ATTO che, per le motivazioni citate in premessa, il riaccertamento straordinario di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021 ha esito negativo.
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 17 del 04-04-2024 avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2023.”

Visto l’articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANGELA GIOVANNA NATALE)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to FRANCESCO DELLA TORRE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Umberto Fazia Mercadante

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 18-04-2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 18-04-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Umberto Fazia Mercadante

Nello stesso giorno 18-04-2024 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente Verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 18-04-2024 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 18-04-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Umberto Fazia Mercadante